COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

XXX.

SEDUTA DI VENERDÌ 25 GIUGNO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BALLARDINI

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

CERRUTI CARLO e ARMATO: Inquadramento degli impiegati dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nei ruoli organici delle stesse amministrazioni (*Urgenza*) (1490)

NANNUZZI ed altri: Trattamento economico degli impiegati non di ruolo e passaggio nei ruoli organici degli impiegati dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato (1901) 221

PRESIDENTE 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227

COLLESELLI, *Relatore* 221, 222, 223, 224, 225, 226

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni* 222, 224, 225, 226

NANNUZZI 222, 224, 226

ARMATO 224

TOZZI CONDIVI 223, 225

Votazione segreta:

PRESIDENTE 227

La seduta comincia alle 9,40.

MARTUSCELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Ceruti Carlo e Armato: Inquadramento degli impiegati dei ruoli aggiunti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nei ruoli organici delle stesse amministrazioni (Urgenza) (1490); Nannuzzi ed altri: Trattamento economico degli impiegati non di ruolo e passaggio nei ruoli organici degli impiegati dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato (1901).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge n. 1490, d'iniziativa dei deputati Ceruti Carlo e Armato, concernente l'inquadramento degli impiegati dei ruoli aggiunti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nei ruoli organici delle stesse amministrazioni, e n. 1907, d'iniziativa dei deputati Nannuzzi, Pigni e Soliano, concernente il trattamento economico degli impiegati non di ruolo e passaggio nei ruoli organici degli impiegati dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato.

COLLESELLI, *Relatore*. Desidero ricordare che la discussione fu rinviata in seguito alla presentazione da parte del Governo di alcuni emendamenti, che la Commissione ritenne opportuno trasmettere per il parere alla V Commissione bilancio.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Per non intralciare il corso di questa legge, il Governo ritira gli emendamenti che presentò.

Il Governo, tuttavia, ritiene di presentare un nuovo testo del provvedimento, che pur rimanendo fedele allo spirito del testo concordato, ha il pregio di meglio disciplinare la materia.

COLLESELLI, *Relatore*. Signor Presidente, dopo le dichiarazioni del Sottosegretario, il quale ci ha informato che il Governo ritira gli emendamenti che aveva presentato, non ci rimane che procedere all'esame del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto. In quanto al nuovo testo elaborato dal Governo, non mi oppongo a che, ove risultasse tecnicamente più idoneo, venga accettato dalla Commissione. Ma se esso modificasse il merito del provvedimento adottato dal Comitato ristretto, io mi dichiaro fin da ora ad esso contrario.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, così come risultano nel testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Do lettura dell'articolo 1, identico all'artico 1 del testo governativo:

ART. 1.

I ruoli aggiunti istituiti dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono soppressi.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono collocati nei corrispondenti ruoli organici dell'amministrazione di appartenenza, in qualifica pari a quella rivestita, dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti alla data suddetta, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nel ruolo di provenienza.

Gli impiegati già appartenenti ai ruoli speciali transitori ed ai ruoli aggiuni, che in attuazione di disposizioni legislative o per concorso siano stati nominati in ruolo organico, conseguono a domanda, da presentarsi entro sesanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento più favorevole al quale avrebbero avuto diritto ai sensi del presente articolo, se fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti, conservando a tutti gli effetti l'anzianità complessiva maturata nel ruolo speciale transitorio, nel ruolo aggiunto e nel ruolo organico.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2.

Con l'osservanza delle norme contenute nel decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e successive norme integrative e modificative, gli impiegati non di ruolo, assunti in conformità a specifiche disposizioni di legge, che abbiano compiuto o compiano i periodi di servizio previsti dall'articolo 1 del citato decreto legislativo, sono collocati alla qualifica iniziale della carriera di ruolo organico dell'amministrazione d'appartenenza, corrispondente alla categoria dell'impiego non di ruolo cui appartengono.

In conformità di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, coloro i quali non sono in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il collocamento nel ruolo organico corrispondente alla categoria dell'impiego non di ruolo cui appartengono, sono collocati in altro ruolo della stessa carriera o di carriera inferiore, qualora posseggano tutti i requisiti relativi, nella stessa ovvero presso altra amministrazione dello Stato.

Per il collocamento nei ruoli organici della carriera esecutiva, si prescinde dal possesso del titolo di studio, nei confronti di coloro i quali siano in possesso degli altri requisiti prescritti.

Il collocamento nei ruoli organici previsto nella presente legge è disposto in soprannumero da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze.

Il Governo ha presentato due emendamenti: al quarto comma, dopo la parola: « disposto », aggiungere la parola: « anche »; il secondo emendamento è aggiuntivo al quarto comma: alla fine del quarto comma aggiungere le parole: « Ai fini della determinazione del soprannumero, i posti accantonati per i concorsi di ammissione in carriere, banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, si considerano già coperti ».

NANNUZZI. Mi sembra giusto che si intervenga in questo senso. La legge regolante i ruoli dell'amministrazione finanziaria, riserva i due terzi dei posti messi a pubblico concorso per i cottimisti, che sono passati nella categoria non di ruolo.

Ora è evidente che si vuole intendere che quei posti già riservati e che sono messi a concorso vanno coperti da coloro a cui sono stati riservati.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. La norma mira

ad impedire che i posti messi a concorso possano essere calcolati in soprannumero.

PRESIDENTE. Mi pare che gli esperti siano concordi nel riconoscere positiva l'aggiunta « anche » e della parte finale dell'ultimo comma.

COLLESELLI, *Relatore*. Sono favorevole agli emendamenti proposti dal Governo.

TOZZI CONDIVI. Mi astengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi tre commi dell'articolo 2, di cui ho dato lettura.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione il quarto comma fino alle parole: « è disposto ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento dal Governo aggiuntivo della parola: « anche ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il quarto comma complessivo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del Governo, di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

A seguito delle modifiche l'articolo 2 risulta così formulato:

ART. 2.

Con l'osservanza delle norme contenute nel decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e successive norme integrative e modificative, gli impiegati non di ruolo, assunti in conformità a specifiche disposizioni di legge, che abbiano compiuto o compiano i periodi di servizio previsti dall'articolo 1 del citato decreto legislativo, sono collocati alla qualifica iniziale della carriera di ruolo organico della amministrazione d'appartenenza, corrispondente alla categoria dell'impiego non di ruolo cui appartengono.

In conformità di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, coloro i quali non sono in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il collocamento nel ruolo organico corrispondente alla categoria dell'impiego non di ruolo cui appartengono, sono collocati in altro ruolo della stessa carriera o di carriera inferiore, qualora posseggano tutti i requisiti relativi, nella stessa ovvero presso altra amministrazione dello Stato.

Per il collocamento nei ruoli organici della carriera esecutiva, si prescinde dal possesso del titolo di studio, nei confronti di coloro i quali siano in possesso degli altri requisiti prescritti.

Il collocamento nei ruoli organici previsto nella presente legge è disposto anche in soprannumero da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze. Ai fini della determinazione del soprannumero, i posti accantonati per i concorsi di ammissione in carriere, banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, si considerano già coperti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

ART. 3.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di assumere, per qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, presso le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, personale non di ruolo e a contratto anche di diritto privato, comunque denominato.

Sono fatte salve le speciali disposizioni di legge relative alle assunzioni di invalidi di guerra e categorie equiparate,, di personale a contratto per l'esplicazione di mansioni non attinenti ai ruoli organici istituiti presso le Amministrazioni interessate o per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta, di personale insegnante e non insegnante non di ruolo per le esigenze della Scuola, di personale non di ruolo per eccezionali esigenze dell'Amministrazione autonomo delle Poste e telecomunicazioni e degli operai per lavori stagionali dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

In caso di infrazione al divieto di cui al primo comma i provvedimenti relativi sono nulli e non producono alcun effetto a carico dell'Amministrazione, ferma restando la responsabilità degli impiegati che vi hanno provveduto.

Il Governo ha presentato un emendamento soppressivo delle parole del primo comma « anche con ordinamento autonomo ».

COLLESELLI, *Relatore*. La legge prevedeva una sanatoria definitiva salvo alcune eccezioni (per la scuola e altre amministrazioni) per la soppressione dei ruoli aggiunti. Non

possiamo inserire una norma contraria allo spirito della legge, per cui mi dichiaro contrario a questo emendamento.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* A me sembra che lo stesso concetto sia ripetuto nell'articolo 5. Per noi, ha il solo scopo di coordinare meglio la materia, in quanto l'unica innovazione riguarda proprio l'amministrazione delle poste nella quale si dovrebbe comprendere il settore dei servizi postali e il settore delle telecomunicazioni.

NANNUZZI. Con l'emendamento proposto dal Governo viene data una certa configurazione alla proposta di legge. Innanzitutto, è fatto divieto di assunzione, ma rimangono salve le norme per tutte le altre amministrazioni, che siano aziende autonome. Rimangono salve, cioè, le prerogative che hanno portato l'azienda delle poste ad avere circa 20 mila lavoratori da sistemare.

Il testo dell'articolo 3 dice che dalla entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di assumere, per qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, presso le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, personale non di ruolo e a contratto anche di diritto privato, comunque denominato. Per cui sopprimendo l'inciso « anche con ordinamento autonomo » rimarrebbero escluse dall'applicazione della legge tutte le aziende con ordinamento autonomo. Ciò significherebbe che rimane in piedi il diritto di assumere fuori dei concorsi e che in queste particolari amministrazioni continuerebbero a rimanere i ruoli aggiunti.

Quindi, secondo me, questo modifica sostanzialmente la proposta di legge. Lo sforzo che dobbiamo fare è di rendere il testo del Comitato ristretto ancora più restrittivo, salvando solamente le esigenze della scuola (essendo i non di ruolo della scuola necessari, perché occupano la metà e forse di più dei posti, e questo non si può impedire) ed alcune esigenze delle Poste (nei periodi estivi e di festa lavorano nelle Poste, circa 20 mila impiegati che non sono di ruolo). A questo proposito, debbo sottolineare, però, che se si continua di questo passo, si arriverà ad avere non solo 20, ma 40 mila impiegati non di ruolo nelle poste, perché gli straordinaristi che entrano non escono più. Adoperiamoci, pure, per salvare le esigenze dei mutilati di guerra e della scuola, però adoperiamoci anche perché i Ministri vengano in Parlamento con delle proposte specifiche e concrete, e ci dicano come intendono risolvere le esigenze che sorgono immediate per i loro rispettivi Ministeri.

Sono, quindi, dell'opinione che sia bene salvare le esigenze specifiche e particolari di alcune Amministrazioni, rispettando però certi limiti.

ARMATO. Devo riconoscere che, tra le due soluzioni che ci vengono proposte, il maggior contributo alla confusione già esistente nell'attuale ordinamento lo porta quella presentata dal Sottosegretario. Tra le due conclusioni propendo, quindi, per quella meno confusa, e mi associo perciò alla proposta dell'onorevole Nannuzzi, tendente ad aggiungere – semmai – qualche maggiore specificazione in ordine alle aziende autonome, che vengono escluse.

COLLESELLI, *Relatore.* Concordo con quanto ha detto l'onorevole Armato, anche perché questo è il risultato, al quale è pervenuto il Comitato ristretto.

Devo, però, aggiungere una premessa: possiamo solamente accettare gli emendamenti giustificati dalla esigenza di una maggiore chiarezza del testo della legge, ma non interferenti nel merito di essa.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, il Governo mantiene l'emendamento soppressivo di cui al primo comma e sul quale il Relatore ha espresso parere contrario?

GASPARI, *Sottosegretario di Stato alle poste e alle telecomunicazioni.* Non insisto affinché l'emendamento sia votato.

PRESIDENTE. L'onorevole Nannuzzi ha presentato due emendamenti al secondo comma dell'articolo 3. Il primo è soppressivo del periodo che va dalla parola: « ... equiparate », alla parola: « ... diretta »; il secondo è aggiuntivo delle parole: « ... e per il personale dei servizi telefonici e di quello stagionale dell'A.N.A.S. ».

NANNUZZI. Sono convinto che, lasciando sussistere il periodo che il mio emendamento soppressivo mira ad eliminare, significherebbe lasciare aperta la porta a tutte le assunzioni indiscriminate. Eliminando, invece, il periodo suddetto, noi salvaguardiamo le esigenze del personale non di ruolo, appartenente a quelle Amministrazioni che veramente hanno bisogno di tale personale; in quanto alle Amministrazioni che rimarranno escluse, se veramente hanno delle esigenze particolari da tutelare vengano in Parlamento, e chiedano di regolare la situazione dei loro fuori ruolo. Nel mio emendamento aggiuntivo ho ritenuto opportuno menzionare il personale stagionale dell'A.N.A.S. per ovvi motivi, do-

vendo l'A.N.A.S. provvedere con personale fuori ruolo alle improvvise esigenze stagionali.

TOZZI CONDIVI. Poc'anzi ho detto di astenermi, perché convinto di procedere a grandi passi verso una maggiore confusione. Ma ora devo fare un'osservazione: non sono in questo momento in grado di citare testi legislativi, ma mi sembra che, relativamente all'A.N.A.S., abbiamo delle leggi che stabiliscono le modalità per l'assunzione del personale straordinario in casi di necessità.

PRESIDENTE. Infatti, sono state fatte salve queste disposizioni.

TOZZI CONDIVI. Se noi non facciamo salve alcune disposizioni relative a determinate categorie di personale, restringiamo eccessivamente una situazione, se invece le facciamo salve possiamo creare una situazione confusa. Citando l'A.N.A.S., per esempio, regolarizziamo la situazione di quell'Amministrazione, però lasciamo fuori delle aziende, che si trovano anche esse in particolari condizioni.

Non è possibile procedere con dei testi che vengono formulati di volta in volta all'ultimo momento, e senza neppure avere la possibilità di prenderne preventivamente visione. Andando avanti in questo modo rischiamo di fare qualche cosa che può essere sbagliata.

PRESIDENTE. O l'elenco delle eccezioni è completo, oppure è meglio non farlo. Infatti se diciamo: « ... fatte salve le speciali disposizioni », relativamente al tale settore ed a talaltro, può darsi che un terzo settore rimanga escluso.

Ora, però, il Governo ha elencato nella sua proposta tutti i settori e, quindi, è supponibile che – prima di procedere a tale elenco – abbia pensato bene come includerveli tutti.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Questo è il valore dell'articolo 5.

Si tratta solo di aggiungere l'azienda delle ferrovie dello Stato, le quali in occasioni particolari, quali i disastri ferroviari, hanno la possibilità di reclutare personale secondo gli appositi capitoli previsti nel bilancio della azienda.

La volontà del Governo è di limitarsi a quei casi che costringono a queste forme di assunzione limitate nel tempo.

COLLESELLI, *Relatore*. Arrivati a questo punto è preferibile tener conto delle osservazioni dell'onorevole Tozzi Condivi.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Propongo di inserire al secondo comma dell'articolo 3, dopo le parole « di personale non di ruolo per eccezionali esigenze dell'amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni » anche « l'Azienda di Stato dei servizi telefonici ».

Questo perché sorgono dei dubbi interpretativi ed. ad evitare che vi siano speciali conseguenze, è meglio aggiungere l'azienda di Stato dei servizi telefonici.

La dizione amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni di stretto diritto dovrebbe comprendere le due aziende. Infatti, per queste c'è un unico direttore.

COLLESELLI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento proposto dal Governo. A titolo di chiarimento, noi elenchiamo le aziende che possono aver bisogno di servizi speciali temporanei.

PRESIDENTE. Sempre al secondo comma propongo di aggiungere dopo le parole « ...non di ruolo per eccezionali... » le parole « e temporanee ».

COLLESELLI, *Relatore*. Sono favorevole.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Sono favorevole alla precisazione proposta dall'onorevole Presidente e presento, pertanto, il seguente articolo 3 sostitutivo, tenendo conto, anche, delle osservazioni e degli emendamenti formulati in questa sede.

ART. 3.

« Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di assumere, per qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, presso le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, personale non di ruolo e a contratto, anche di diritto privato, comunque denominato.

Sono fatte salve le speciali disposizioni di legge relative alle assunzioni di invalidi di guerra e categorie equiparate, di personale insegnante e non insegnante non di ruolo per le esigenze della scuola, di personale non di ruolo e a contratto per eccezionali e temporanee esigenze dell'amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni, della azienda di Stato dei servizi telefonici, dell'amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'azienda nazionale autonoma delle strade e degli operai per lavori stagionali dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

In caso di infrazione al divieto di cui al primo comma i provvedimenti relativi sono nulli e non producono alcun effetto a carico dell'amministrazione, ferma restando la re-

sponsabilità degli impiegati che vi abbiano provveduto.

La Corte dei conti, d'ufficio o su denuncia dell'amministrazione ovvero della Ragioneria centrale istituita presso l'amministrazione, promuoverà il giudizio a carico dei responsabili per il danno cagionato allo Stato, ai termini degli articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214 e degli articoli 43 e susseguenti del regolamento di procedura del 13 agosto 1933, n. 1038 ».

NANNUZZI. Pur con le riserve prima espresse, ritiro gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo sostitutivo presentato dal Governo.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« I contingenti di personale civile non di ruolo ancora esistenti presso le amministrazioni dello tato sono soppressi; il relativo personale è trattenuto in servizio ad esaurimento, salve le cause di cessazione dal servizio previste dal decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 e successive modificazioni e l'applicazione delle norme di cui all'articolo 2 della presente legge ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il significato del nostro emendamento aggiuntivo rientra nei lodevoli fini illustrati dall'onorevole Relatore, e dai colleghi Nannuzzi e Armato, per cui penso che incontrerà la comprensione di tutti.

NANNUZZI. Ad una prima lettura della norma, sembra che essa venga veramente incontro alle esigenze alle quali noi stiamo cercando in ogni modo di rispondere con questa legge. Ma sorge, però, un punto interrogativo sul quale desidero avere una risposta: in base alle norme vigenti, i contingenti di personale non di ruolo – secondo anche una decisione del Consiglio di Stato – hanno diritto dopo 6 anni a passare nei ruoli aggiunti. Ora, nel testo proposta dal Governo, si dice che sono soppressi i contingenti, e che il relativo personale è trattenuto in servizio ad esaurimento; queste ultime parole non sono sufficientemente chiare, ed il loro vero significato potrebbe essere frainteso. Sono invece d'accordo a che i contingenti siano sospesi.

COLLESELLI, *Relatore*. L'esaurimento funziona fino al trasferimento nei ruoli, secondo le norme di questa legge, che noi stiamo votando.

NANNUZZI. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo presentato dal Governo che, se approvato, diverrà l'articolo 4 della legge.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il seguente nuovo titolo del provvedimento: « Soppressione dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione dello Stato ».

(*È approvato*).

Gli onorevoli Colleselli e Nannuzzi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La I Commissione Affari costituzionali, in sede di approvazione delle proposte di legge nn. 1490 e 1601, concernenti la soppressione dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato,

invita il Governo

a presentare al Parlamento disegni di legge di riordinamento dei ruoli organici degli impiegati civili di quelle Amministrazioni dello Stato, per le quali non si è operata alcuna revisione dalla entrata in vigore del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al fine di adeguarli alle effettive esigenze di funzionamento dell'Amministrazione ».

COLLESELLI, *Relatore*. La ragione fondamentale per la quale presentiamo questo ordine del giorno, è che alcuni Ministeri non hanno provveduto ad una revisione degli organici e, quindi, ad un adeguamento alle presenti esigenze. Contemporaneamente, si è creata una situazione particolare che interessa gli impiegati dei Ministeri, che non hanno proveduto al necessario adeguamento degli organici; questi impiegati non hanno, infatti, avuto quei vantaggi dei quali hanno goduto i dipendenti degli altri Ministeri in seguito all'ampliamento degli organici, ampliamento che ha provocato un aumento dei posti ed un più largo e rapido sviluppo della carriera.

Con questa legge oggi approvata, noi provvediamo a mettere questi impiegati in soprannumero, e non ad allargare la base dei ruoli organici stessi, il che favorirebbe uno sviluppo di carriera più rapido.

Ciò vale per alcuni Ministeri, per quello degli Interni, per esempio, e degli Affari esteri, i cui impiegati si trovano ad una soppressione dei ruoli aggiunti, e ad un passaggio degli organici in soprannumero, e, quindi, non ad un passaggio più rapido nello sviluppo della carriera, come hanno avuto i dipendenti di altri Ministeri.

Non abbiamo perciò altro scopo, nel presentare questo ordine del giorno, se non aiutare e sostenere i legittimi desideri del personale di alcuni Ministeri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Colleselli-Nannuzzi.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. L'onorevole Armato ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La I Commissione Affari costituzionali,

preso atto degli emendamenti presentati a successivamente ritirati dal rappresentante del Governo, in occasione della discussione delle proposte di legge nn. 1490 e 1901 riguardanti la sistemazione di alcune categorie del personale statale;

considerata la necessità e l'urgenza di provvedere in maniera adeguata al carattere e alla peculiarità dell'ordinamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicabioni;

alla eliminazione di sperequazione nel trattamento normativo ed economico rispetto alle funzioni effettivamente disempegnate,

invita il Governo

a presentare al più presto un provvedimento legislativo corrispondente al contenuto degli emendamenti presentati ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il testo unificato delle proposte di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul provvedimento testé esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

CERUTI CARLO e ARMATO; NANNUZZI ed altri: « Soppressione dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato » (1490 e 1901):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Almirante, Armato, Ballardini, Baroni, Belci, Berloffa, Bressani, Carcaterra, Cavallari Nerino, Colleselli, Dell'Andro, Di Primio, Franchi, Gullo, Ingrao, Laconi, Lizzero, Luzzatto, Martuscelli, Nannuzzi, Piccoli, Rosati, Scotoni, Tozzi Condivi.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI